

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [OMISSIS], [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) pec [OMISSIS] rappresentata e difesa dall'Avv. [OMISSIS], del Foro di Perugia con domicilio eletto in Perugia alla [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense dell'Umbria del 07.11.2022, depositata il 12.11.2022, comunicata a mezzo PEC in data 12.12.2022, che definiva il procedimento con la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno;

la ricorrente, avv. [OMISSIS] non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Camillo Cancellario svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o in subordine una riduzione della sanzione nei limiti della censura;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o in subordine la riduzione della sanzione all'avvertimento;

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento disciplinare trae origine dall'esposto presentato in data 25.07.2019 dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Roma, con cui si lamentava la condotta professionale dell'Avv. [OMISSIS], iscritta all'Ordine degli Avvocati di Perugia.

All'esito della fase istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'Umbria (di seguito, CDD) ha approvato i seguenti capi di incolpazione a carico dell'Avv. [OMISSIS]:

«a) per essersi l'Avv. [OMISSIS] messa in contatto direttamente con la parte assistita dall'Avv. [OMISSIS], Ubi Banca, inviando a quest'ultima comunicazione via mail in data 19.06.2019, con ciò violando espressamente il disposto di cui all'art. 41 CD;

b) per avere l'Avv. [OMISSIS] utilizzato apprezzamenti denigratori nei confronti del collega, nonché espressioni offensive e sconvenienti sia nel colloquio telefonico tenutosi in data 19.06.2019 tra l'Avv. [OMISSIS] e l'Avv. [OMISSIS], collega di studio dell'Avv. [OMISSIS], che con la comunicazione scritta del 01.08.2019, inviata direttamente alla Ubi Banca nella quale evidenziava che il collega aveva posto in essere "una intimidazione illecita con la quale mediante minaccia consistita nel portare in esecuzione un precetto illegittimo, in quanto notificato in violazione di legge, si è tentato di indurre il [OMISSIS] ad acconsentire ad un pagamento senza possibilità di negoziazione" con ciò violando il disposto di cui agli artt. 42 e 52 del CDF.»

La vicenda trae origine dai rapporti tra il sig. [OMISSIS], assistito dall'Avv. [OMISSIS], e UBI Banca. Come risulta dagli atti, tra l'Avv. [OMISSIS] e una funzionaria della banca, sig.ra [OMISSIS], erano in corso trattative per una definizione a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria del sig. [OMISSIS], avviate con missiva del 17.04.2019 e proseguite con scambi di email fino al 14.06.2019.

In data 19.06.2019, al sig. [OMISSIS] veniva notificato un atto di precetto a firma dell'Avv. [OMISSIS], nell'interesse di UBI Banca. Appresa la notizia, l'Avv. [OMISSIS] tentava di

contattare telefonicamente l'Avv. [OMISSIS], senza successo a causa della sua assenza dallo studio, parlando con una segretaria e con la collaboratrice Avv. [OMISSIS]. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 17:45, l'Avv. [OMISSIS] inviava una email direttamente alla sig.ra [OMISSIS] per chiedere spiegazioni sull'accaduto. Successivamente, con lettera del 01.08.2019, l'Avv. [OMISSIS], in nome e per conto del suo assistito, inviava a UBI Banca una richiesta di risarcimento danni per la condotta tenuta. Con decisione del 07.11.2022, depositata il 12.12.2022, il CDD dell'Umbria riteneva l'Avv. [OMISSIS] responsabile di entrambi gli illeciti contestati e le irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un mese.

Avverso tale decisione, l'Avv. [OMISSIS], per il tramite del suo difensore Avv. [OMISSIS], ha proposto ricorso a questo Consiglio Nazionale Forense, affidato a due motivi:

1. "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Con tale motivo, la ricorrente contesta la sussistenza degli illeciti. In relazione al capo a), sostiene di non aver violato l'art. 41 CDF in quanto le trattative con la banca erano preesistenti e mai interrotte, e il contatto diretto era giustificato dallo stato di necessità e urgenza creato dall'improvvisa notifica del precetto e dall'impossibilità di raggiungere il collega. In relazione al capo b), nega di aver usato espressioni offensive nella telefonata del 19.06.2019, come peraltro riconosciuto dallo stesso CDD, e afferma che il contenuto della lettera del 01.08.2019 rientra nel legittimo esercizio del diritto di difesa, trattandosi di una formale richiesta di risarcimento danni contenente le necessarie qualificazioni giuridiche dei fatti.

2. "Erronea determinazione della sanzione". In via subordinata, la ricorrente lamenta la sproporzione della sanzione sospensiva applicata, evidenziando come le norme violate prevedano sanzioni edittali di minor gravità (censura e avvertimento) e come il CDD non abbia motivato le ragioni di un tale inasprimento.

La ricorrente ha quindi concluso chiedendo, in via principale, la riforma della decisione impugnata con il proprio proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione in termini più miti, con esclusione della sospensione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la responsabilità per la violazione dell'art. 41, comma 1, del Codice Deontologico Forense, è infondato.

La norma in esame pone un divieto chiaro e inequivocabile: "l'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega". La *ratio* di tale precetto è quella di garantire un confronto leale e corretto tra professionisti, evitando che la

parte, considerata soggetto "debole" sul piano tecnico-giuridico, possa essere esposta a iniziative o pressioni del legale di controparte senza l'assistenza del proprio difensore.

Nel caso di specie, è pacifico e ammesso dalla stessa ricorrente che, in data 19.06.2019, ella avesse piena consapevolezza che UBI Banca fosse assistita dall'Avv. [OMISSIS]. Tale consapevolezza derivava in modo inconfutabile dalla notifica dell'atto di precetto, recante la firma e l'intestazione del collega. La circostanza che l'Avv. [OMISSIS] abbia tentato di contattare telefonicamente l'Avv. [OMISSIS] prima di rivolgersi alla dipendente della banca costituisce ulteriore prova di tale consapevolezza.

Le giustificazioni addotte dalla ricorrente – la preesistenza di trattative con la sig.ra [OMISSIS] e l'urgenza di ottenere chiarimenti – non sono idonee a escludere la rilevanza disciplinare della condotta. Dal momento in cui un avvocato viene a conoscenza della costituzione di un collega per la controparte, ogni comunicazione relativa alla vertenza deve essere indirizzata a quest'ultimo. Le trattative precedentemente intercorse con funzionari della parte non possono derogare a tale principio, specialmente quando la nomina del legale è avvenuta proprio per un atto, il precetto, che segna un'escalation nell'azione di recupero del credito e supera la fase delle trattative informali.

L'illecito in questione ha natura istantanea e si perfeziona con il mero contatto diretto, a prescindere dal contenuto della comunicazione e dall'eventuale buona fede dell'agente. Pertanto, la condotta dell'Avv. [OMISSIS], consistita nell'inviare una email direttamente alla dipendente di UBI Banca dopo aver appreso della nomina dell'Avv. [OMISSIS], integra oggettivamente la violazione del divieto di cui all'art. 41 CDF. Le circostanze del caso concreto potranno, semmai, essere valutate ai fini della determinazione della sanzione, ma non elidono la sussistenza dell'illecito.

La responsabilità disciplinare dell'incolpata in relazione al capo a) deve, pertanto, essere confermata.

Il motivo di ricorso è, invece, fondato per quanto attiene alla contestazione di cui al capo b). L'addebito si compone di due distinte condotte: le presunte espressioni offensive utilizzate nel corso della telefonata del 19.06.2019 e il contenuto della lettera inviata a UBI Banca in data 01.08.2019.

Quanto alla conversazione telefonica, lo stesso CDD nella motivazione della decisione impugnata dà atto che le testimonianze raccolte (Avv. [OMISSIS] e sig.ra [OMISSIS]) hanno riferito unicamente di "toni elevati", "tono concitato" e "urla", ma non hanno riportato alcuna specifica espressione denigratoria o offensiva nei confronti dell'Avv. [OMISSIS]. Un tono di voce alterato, per quanto possa denotare una mancanza di urbanità, non integra di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 CDF, che sanzionano l'uso di "apprezzamenti denigratori"

ed "espressioni offensive o sconvolgenti", ovvero condotte che ledono la reputazione e il decoro del collega attraverso specifiche parole o frasi. In assenza di prova sul contenuto offensivo delle espressioni, la condotta non assume rilevanza disciplinare sotto questo profilo.

Quanto alla lettera del 01.08.2019, si deve operare un bilanciamento tra il dovere di correttezza verso il collega e il diritto di difesa dell'assistito. La lettera in questione era una formale richiesta di risarcimento danni inviata alla banca per conto del sig. [OMISSIS], nella quale si argomentava l'illegittimità della condotta dell'istituto di credito e, per esso, del suo legale. Le espressioni contestate – quali "intimidazione illecita", "precetto illegittimo", "notificato in violazione di legge" – pur essendo indubbiamente aspre, costituiscono la qualificazione giuridica che la parte, attraverso il suo difensore, intendeva attribuire alla condotta di controparte al fine di fondare la propria pretesa risarcitoria. Tali espressioni, inserite in un atto di natura stragiudiziale finalizzato all'esercizio di un diritto, appaiono pertinenti all'oggetto della controversia e non trasmodano in attacchi personali, gratuiti e ingiuriosi diretti alla persona del collega. L'esercizio del diritto di critica, anche se aspro e veemente, è consentito quando funzionale alla tutela degli interessi del proprio assistito e non si risolva in una gratuita aggressione alla sfera morale e professionale altrui. Nel caso di specie, le espressioni utilizzate, per quanto severe, si mantengono nell'alveo della dialettica processuale e della qualificazione giuridica dei fatti, senza violare i limiti della continenza e del rispetto della funzione difensiva altrui.

Per tali ragioni, la condotta descritta nel capo b) non costituisce illecito disciplinare. La decisione impugnata deve essere annullata su questo punto, con conseguente proscioglimento dell'incolpata da tale addebito.

L'accoglimento parziale del ricorso e il conseguente proscioglimento per il capo b) impongono una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che il CDD aveva commisurato unitariamente per entrambe le violazioni nella misura della sospensione per un mese.

Residua la sola responsabilità per la violazione dell'art. 41 CDF (capo a). Tale norma prevede edittalmente la sanzione della censura. Ai sensi dell'art. 22 del medesimo codice, nella determinazione della sanzione si deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, soggettive e oggettive.

Nel caso di specie, militano a favore di una sanzione più mite le seguenti circostanze: l'incolpata ha agito in un contesto di forte preoccupazione per le sorti del proprio cliente, soggetto riconosciuto come "usurato", di fronte alla notifica inaspettata di un atto esecutivo che interrompeva bruscamente le trattative in corso; prima di contattare direttamente la

banca, ha tentato, seppur senza successo, di mettersi in contatto con il collega; il contenuto della comunicazione inviata alla banca era finalizzato unicamente a chiedere spiegazioni e non a condurre trattative separate o a screditare il collega.

Tali elementi, pur non escludendo l'illecito, ne attenuano la gravità e consentono di ritenere adeguata e proporzionata l'applicazione della sanzione nella sua forma attenuata. Pertanto, in riforma della decisione impugnata, si ritiene equo irrogare all'Avv. [OMISSIS] la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. [OMISSIS], annulla la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'Umbria del 07.11.2022 limitatamente alla declaratoria di responsabilità per l'incolpazione di cui al capo b), prosciogliendo per essa l'incolpata perché il fatto non costituisce illecito disciplinare; conferma la responsabilità disciplinare dell'incolpata per l'illecito di cui al capo a); in riforma della sanzione irrogata, applica all'Avv. [OMISSIS] la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2025.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 marzo 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà